



COMUNE DI MARZABOTTO

PROVINCIA DI BOLOGNA

COPIA

DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 79 DEL 29/11/2013

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA.

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 29/11/2013 alle ore 20:30.

L'anno DUEMILATREDICI il giorno VENTINOVE del mese di NOVEMBRE alle ore 20:30 convocata con le prescritte modalità, nella residenza comunale si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano presenti:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>
FRANCHI ROMANO	S	BIGNAMI VALERIO	S	VERONESI MASSIMO	S
RIGHI SIMONE	S	CUTRERA GIANNI	N	MOROTTI LILIANA	N
BACCILIERI SILVIO	S	CUPPI VALENTINA	N	LAFFI GIUSEPPE	S
MONESI SIMONETTA	S	PIACENTI CRISTINA	S		
ORSI FABRIZIO	S	RUBINI ROBERTO	S		
BOLELLI GIORGIO	S	CARDI VALTER	S		
FERRI DANIELE	S	MARCHI MARCO	N		
<i>Totale Presenti: 13</i>			<i>Totali Assenti: 4</i>		

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Sig./Sig.ra DOTT.SSA FRANCA LEONARDI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

In qualità di SINDACO, il Sig. ING. ROMANO FRANCHI assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scudatori i consiglieri sigg.:

BOLELLI GIORGIO
VERONESI MASSIMO
LAFFI GIUSEPPE.

L'ordine del giorno diramato ai Sigg. Consiglieri secondo le modalità prescritte dalla legge, porta la trattazione dell'oggetto sopraindicato. Nella Sala Consiliare sono depositate le proposte relative con i documenti necessari.

**OGGETTO:
APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI
DI VIDEOSORVEGLIANZA.**

Su relazione del **Sig. Sindaco**;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che questa Amministrazione intende procedere alla realizzazione di un sistema di video sorveglianza nel territorio comunale, al fine di poter garantire una maggiore sicurezza urbana e di accrescere il senso di sicurezza della popolazione;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D.Lgs n. 196/2003 e ricordato che il principio di necessità comporta un obbligo di attenta configurazione di sistemi informativi e di programmi informatici per ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali, in modo da non utilizzare dati relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi (es. monitoraggio traffico); il principio di proporzionalità sancito dal Codice impone nella scelta della modalità di ripresa e dislocazione (es. telecamere fisse o brandeggiabili, datate di zoom) e nelle fasi del trattamento di dati pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite; il presupposto di liceità è fondato sull'utilizzo di sistemi di video sorveglianza per lo svolgimento di funzioni istituzionali;

Visto il "Provvedimento Generale sulla Video sorveglianza" adottato dal Garante per la protezione dei dati personali in data 08/04/2010;

Considerato necessario adottare il Regolamento Comunale di disciplina della video sorveglianza con individuazione delle finalità, procedure di gestione del sistema, modalità di trattamento dei dati e rispondenza ai principi di liceità, necessità e proporzionalità;

Richiamate:

- le linee guida per i comuni in materia di video sorveglianza alla luce del provvedimento Garante Privacy 8 aprile 2010, formulate dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani;
- la nota della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Bologna – Area I – Prot. n. 0004718 del 14/03/2012 con la quale si ribadiva l'opportunità che la scelta delle aree interessate dal posizionamento di apparati di video sorveglianza veda coinvolti anche i Comitati Provinciali per l'ordine e la Sicurezza Pubblica allo scopo di esprimere una valutazione tecnica sull'utilità degli apparati di telecontrollo sia in relazione alla tipologia delle apparecchiature adottate sia in relazione alla scelta delle aree in cui collocare i sistemi, anche a garanzia di un equo temperamento tra esigenze di ordine pubblico da una parte e diritto alla privacy dall'altra;

Considerato che, a tal fine, questa Amministrazione ha provveduto a richiedere alla Prefettura di Bologna – Ufficio Territoriale del Governo – Area I - la valutazione all'installazione di un impianto di video sorveglianza, che ha espresso parere favorevole con nota del 24/10/2013 prot n. 0036333;

Visto lo schema di regolamento proposto dal Responsabile del Settore Polizia Municipale per l'adozione;

Visti gli allegati pareri favorevoli:

- in ordine alla regolarità tecnica a firma del Capo Settore Polizia Municipale (art. 49, c.1 D.Lgs. 267/2000)
- di conformità a firma del Segretario Generale (art. 4, c. 1 Regolamento dei controlli interni del Comune)

Con la seguente votazione espressa in forma palese dai n. 13 (tredici) componenti consiliari presenti in aula: votanti n. 13, astenuti nessuno, favorevoli n. 13 e contrari nessuno;

DELIBERA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 79 DEL 29/11/2013

- **di approvare** il Regolamento per l'utilizzo degli impianti di video sorveglianza sul territorio del Comuni di Marzabotto, di cui all'allegato A che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- **di trasmettere** copia del Regolamento al Garante per la protezione dei dati personali;
- **di demandare** al Responsabile del Settore Polizia Municipale l'onere di adottare gli atti necessari per effettuare l'informativa minima prevista dal Garante per la protezione dei dati personali secondo il modello approvato dal Garante, nonché attraverso l'affissione nelle bacheche istituzionali e sul sito web del Comune;
- **di rendere**, con successiva separata votazione, espressa in forma palese dai n. 13 (tredici) componenti consiliari presenti in aula: votanti n. 13, astenuti nessuno, favorevoli n. 13 e contrari nessuno; la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi art. 134 – 4° comma – D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to ING. ROMANO FRANCHI

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT.SSA FRANCA LEONARDI

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

Ai sensi dell'art. 124 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, TUEL

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE

Viene pubblicata all'albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 10/12/2013 al 25/12/2013

ESECUTIVITA'

Che la presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 29/11/2013

perchè dichiarata immediatamente eseguibile (comma 4, art. 134, D.Lgs. 267/2000)

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (comma 3, art. 134, D.Lgs. 267/2000)

Data:

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Leonardi Franca

La presente è copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Addi, 10/12/2013

IL Segretario Generale

Dott.ssa Franca Leonardi



COMUNE DI MARZABOTTO

PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero Delibera 79

Del 29/11/2013

OGGETTO

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : FAVOREVOLE Data 25/11/2013 <i>F.to Poletti Carlo</i>
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere : Data
IL SEGRETARIO GENERALE	Con riferimento alla proposta di deliberazione ed alla relativa istruttoria ivi contenuta, esprime parere favorevole di conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti. Data 26/11/2013 IL SEGRETARIO GENERALE <i>F.to LEONARDI FRANCA</i>

Allegato "A"

COMUNE DI MARZABOTTO
Provincia di Bologna



**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI
VIDEOSORVEGLIANZA**

(Deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 29 novembre 2013)

* * *

Indice

Art. 1 - Premessa

Art. 2 - Principi generali

Art. 3 - Definizioni

Art. 4 - Ambito di applicazione

Art. 5 - Informativa

Art. 6 - Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza

Art. 7 - Notificazione

Art. 8 - Responsabile ed incaricati del trattamento

Art. 9 - Trattamento e conservazione dei dati

Art. 10 – Diritti dell’interessato

Art. 11 – Modalità di raccolta e custodia dei dati

Art. 12 – Tutela

Art. 13 – Provvedimenti attuativi

Art. 14 – Cessazione del trattamento dei dati personali

Art. 15 - Pubblicità del Regolamento

Art. 16 - Entrata in vigore

Art. 1 – Premessa

1. Le immagini riguardanti persone, qualora rendano possibile l'identificazione del soggetto a cui si riferiscono, costituiscono dati personali. La video sorveglianza incide sul diritto delle persone alla propria riservatezza.
2. Il Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di sistemi di video sorveglianza gestiti ed impiegati dal Comune di Marzabotto nel territorio comunale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.

Art. 2 - Principi generali

1. Le prescrizioni del Regolamento si fondano sui principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità del trattamento.
2. Principio di liceità: il trattamento di dati personali dal parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ai sensi degli artt. 18-22 del Codice.
3. Principio di necessità: il sistema di video sorveglianza è configurato per l'utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
4. Principio di proporzionalità: nel commisurare la necessità del sistema di video sorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di video sorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento.
5. Principio di finalità: gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi (art. 11, comma1, lett. b) del Codice). Sono pertanto escluse finalità di prevenzione o accertamento dei reati, che competono ad altri organi. E' consentita la video sorveglianza come misura complementare volta a migliorare la sicurezza delle aree pubbliche (es. parcheggi, piazze, parchi urbani, aree verdi, ecc.) all'interno o all'esterno di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi, o che hanno lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti.
6. L'attività di video sorveglianza è esercitata osservando le seguenti indicazioni:
 - a) sono fornite alle persone che possono essere riprese indicazioni chiare, anche se sintetiche, circa la presenza di impianti di video sorveglianza;
 - b) è scrupolosamente rispettato il divieto di controllo a distanza dei lavoratori;

c) sono raccolti i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo di visuale delle riprese, evitando, quando non indispensabili, immagini dettagliate, ingrandite o con particolari non rilevanti.

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:

a) per “banca di dati”, il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo, e trattato esclusivamente mediante riprese televisive che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere riguardano prevalentemente i soggetti che operano e transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;

b) per il “trattamento”, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;

c) per “dato personale”, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di video sorveglianza;

d) per “titolare”, il Comune di Marzabotto, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;

e) per “responsabile”, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;

f) per “interessato”, la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;

g) per “comunicazione”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

h) per “diffusione”, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

i) per “dato anonimo”, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

j) per “blocco”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;

k) per “Codice” il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. L.vo 196 del 30 giugno 2003 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Art. 4 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di trattamento di dati personali mediante sistemi di video sorveglianza attivati sul territorio urbano e extraurbano del Comune di Marzabotto.

Art. 5 – Informativa

1. Gli interessati sono informati che stanno per accedere o che si trovano in una zona video sorvegliata, e dell'eventuale registrazione, mediante un modello semplificato di informativa "minima".

2. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, sono installate più informative.

Art. 6 – Finalità istituzionali dei sistemi di video sorveglianza

1. Le finalità perseguite mediante l'attivazione di sistemi di video sorveglianza sono esclusivamente funzioni istituzionali del Comune di Marzabotto riconosciute e attribuite dalla normativa statale, regionale e provinciale, dallo Statuto e dai Regolamenti comunali.

2. Il trattamento dei dati personali è effettuato ai fini di:

- monitorare la circolazione lungo le strade esistenti sul territorio comunale e controllare gli accessi dei veicoli in zone a traffico limitato;

- monitorare aree adiacenti ed interne ad immobili, aree o altri edifici comunali, presidiandone l'accesso e scoraggiare l'abbandono indiscriminato di rifiuti;

- tutelare il patrimonio pubblico e la sicurezza urbana; al fine di prevenire, accertare e reprimere reati ed aumentare la sicurezza degli utenti.

3. Il sistema di video sorveglianza comporta il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese televisive e, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, il trattamento interessa i dati dei soggetti che operano e transitano nell'area interessata.

4. Il Comune promuove ed attua per la parte di propria competenza politiche di controllo del territorio integrate con organi istituzionalmente preposti alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico. A tal fine il Comune, previa intesa con altre autorità di pubblica sicurezza o con gli organi della polizia di stato, può disporre l'utilizzo degli impianti comunali di video sorveglianza anche ai fini di prevenzione e repressione degli atti delittuosi. I dati così raccolti potranno essere utilizzati esclusivamente dalle autorità ed organi anzidetti.

Art. 7 – Notificazione

1. Il Comune di Marzabotto, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, legalmente rappresentato dal Sindaco, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice.

Art. 8 – Responsabile ed incaricati del trattamento

1. Compete alla Giunta del Comune di Marzabotto, designare per iscritto il responsabile del trattamento dei dati, dell'utilizzazione degli impianti e della visione delle registrazioni.

2. Compete al responsabile per il trattamento designare per iscritto ed in numero limitato, le persone fisiche incaricate del trattamento dei dati, dell'utilizzazione degli impianti e della visione delle registrazioni.

3. Il responsabile e gli incaricati devono conformare la propria azione al pieno rispetto di quanto prescritto dalle normative e dalle disposizioni del Regolamento.

4. Il responsabile e gli incaricati procedono al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari.

5. I compiti affidati al responsabile e agli incaricati devono essere analiticamente specificati nell'atto di designazione.

Art. 9 – Trattamento e conservazione dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:

a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;

b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 6 comma 2, e resi utilizzabili per operazioni non incompatibili con tali scopi;

c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;

d) conservati per il periodo previsto dalla normativa vigente, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. L'eventuale allungamento dei tempi di conservazione deve essere valutato come eccezionale e comunque in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente imminente, oppure alla necessità di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta all'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.

2. Il trattamento dei dati viene effettuato con strumenti elettronici, nel rispetto delle misure minime indicate all'art. 34 del Codice.

Art. 10 – Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, a seguito di presentazione di apposita istanza, ha diritto:

a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;

b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati;

c) di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta:

- la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati;

- la trasmissione in forma intelligibile dei medesimi dati e delle loro origine;

- l'informazione sulle procedure adottate in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

- di opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano

2. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

3. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

4. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica certificata al titolare o al responsabile, i quali dovranno provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.

5. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa.

Art. 11 – Modalità di raccolta e custodia dei dati

1. I dati personali sono raccolti attraverso riprese video effettuate da sistemi di telecamere a circuito chiuso installate in corrispondenza di siti individuati dalla Giunta Comunale in conformità del presente regolamento.

2. La registrazione è consentita:

relativamente alla video sorveglianza sulla viabilità, limitatamente alla raccolta dei dati sulle infrazioni al codice della strada;

relativamente alla video sorveglianza in corrispondenza di immobili, aree o edifici di proprietà comunale limitatamente alla raccolta di dati per la tutela del rischio di atti vandalici.

3. Le immagini videoregistrate sono conservate secondo quanto indicato nell'articolo 9 del presente regolamento e in conformità della normativa vigente presso la sede municipale. Al termine del periodo stabilito il sistema di videoregistrazione dovrà essere cancellato con modalità tali da rendere i dati non utilizzabili.

4. L'utilizzo di telecamere è consentito solo per la sorveglianza di quanto si svolge nelle aree pubbliche.

5. Le registrazioni, fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, possono essere riesaminate nel limite di tempo ammesso per la conservazione e solo in caso di effettiva necessità corrispondente agli scopi indicati nel presente regolamento.

6. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi presso la sede municipale e vi può accedere solo personale autorizzato.

7. La mancata osservanza degli obblighi di cui al presente regolamento comporta l'applicazione delle sanzioni disciplinari ed amministrative previste dalla normativa vigente, e ove previsto dalla medesima, l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 12 – Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dal Codice, dalla normativa in materia e dai provvedimenti vigenti del Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 13 – Provvedimenti attuativi

1. La Giunta comunale, sulla base degli indirizzi e principi contenuti nel Regolamento, adotta il Disciplinare - programma per l'utilizzo degli impianti di video sorveglianza e altri eventuali provvedimenti attuativi del presente Regolamento.

2. Il "Disciplinare" - programma individua gli impianti di video sorveglianza del Comune o da esso gestiti installati sul territorio comunale, le caratteristiche e le modalità d'utilizzazione degli stessi nonché gli adempimenti, le garanzie e le tutele per il legittimo e pertinente trattamento dei dati personali, qualora dall'uso di tali impianti si ricavino immagini e suoni tramite i quali è possibile identificare, in modo diretto o indiretto, le persone.

3. Il "Disciplinare" - programma per l'utilizzo degli impianti di video sorveglianza è aggiornato periodicamente in relazione all'installazione di nuovi impianti di video sorveglianza o alle modifiche delle caratteristiche o delle modalità d'utilizzo degli impianti stessi.

Art. 14 – Cessazione del trattamento dei dati personali

1. In caso di cessazione dell'attività per qualsiasi causa, i dati personali sono:

a) distrutti;

b) ceduti ad altro titolare purché destinati ad un trattamento compatibile con gli scopi per i quali sono stati raccolti;

c) conservati per fini esclusivamente istituzionali.

2. La cessione dei dati per scopi diversi da quelli previsti dal presente articolo o da altre disposizioni vigenti determina la loro inutilizzabilità, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste in materia.

Art. 15 – Pubblicità del Regolamento

1. Il Regolamento è a disposizione del pubblico e pubblicato sul sito internet del Comune.

Art. 16 – Entrata in vigore

1. Il Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.